

razioni relative alla sospensione del pagamento della sesta bimestralità di ammortamento dei premi vengano applicate le medesime condizioni che sono praticate dall'Istituto per le operazioni di sospensione del pagamento della sesta bimestralità dei premi veri e propri, giusta deliberazione di massima adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 1940, e cioè:

1°) ammortamento dal 1° gennaio 1943 delle tre bimestralità sospese con relativi interessi in anni cinque, o al massimo over il Comune lo richieda nello stesso periodo della residua durata dell'operazione di riscatto;

2°) tasso del 6% e cioè quello attualmente applicato per i mutui agli Enti locali; anziché al tasso inferiore adottato per le operazioni di riscatto;

3°) garanzia sulla sovrapposta fidejussoria e, in caso di insufficienza di questa, sulle imposte di consumo;

4°) diritto di commissione dell'uno per cento una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare;

5°) diritto di esame.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.

u - Proroga delle agevolazioni accor-